

Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 30

Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali.

(BURC n. 93 del 29 dicembre 2015)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla l.r. 5 agosto 2016, n. 28)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11 – differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di società partecipate dalla Regione Calabria)

1. L'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015), è così modificato:
 - a) al comma 13 le parole "e Somesa Spa" sono soppresse. Alla fine del comma 13 è aggiunto il seguente periodo: "Il liquidatore della Somesa s.r.l., posta in liquidazione, opera affinché venga redatto il bilancio finale di liquidazione entro il 31 marzo 2016." ;
 - b) il comma 14 è sostituito dal seguente: "14. I rappresentanti nominati dalla Regione presso le società di cui al comma 1 operano, di concerto con i Dipartimenti vigilanti, affinché il riordino societario contenuto nel "Piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie regionali", approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 31 marzo 2015, sia attuato entro il 31 marzo 2016";
 - c) dopo il comma 14 è inserito il seguente: "14 bis. Entro il termine del 31 marzo 2016, in ogni caso, deve essere trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, e pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione, la relazione sui risultati conseguiti dal piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015)";
 - d) al comma 15 le parole "precedente comma" sono sostituite dalle seguenti: "comma 14".

Art. 2

(Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di enti sub-regionali)

1. La procedura di liquidazione dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR), già prorogata ai sensi dell'art. 2, comma 10, della legge regionale n. 11/2015, è conclusa entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. L'accorpamento dei consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, disciplinato dall'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), e l'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, disciplinato dall'articolo 8 della stessa legge regionale, sono conclusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

(Disposizioni relative all'affidamento degli incarichi di liquidatore o di commissario di persone giuridiche, pubbliche o private)

1. I liquidatori e i commissari straordinari di persone giuridiche, pubbliche o private, la cui nomina sia di competenza della Giunta regionale o del suo Presidente, possono essere individuati tra i dipendenti di ruolo della Giunta regionale, inquadrati nella qualifica

dirigenziale, ovvero nella categoria D del personale non dirigenziale, dotati di specifica professionalità, adeguata all'incarico, i quali espletano le relative funzioni senza percepire retribuzioni o compensi aggiuntivi, salvo il rimborso delle spese di missione.

Art. 4

(Disposizioni in materia di conclusione delle procedure di liquidazione delle comunità montane ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25)

(abrogato)¹

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.

¹ **Articolo abrogato dall' articolo 1, comma 3, della l.r. 5 agosto 2016, n. 24; precedentemente così recitava:** "1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale conferisce l'incarico di concludere le procedure di liquidazione delle comunità montane di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna) a commissari straordinari, nominati nell'esercizio dei poteri sostitutivi contemplati dal comma 7 del medesimo articolo 3 della l.r. 25/2013 e individuati tra i dirigenti di ruolo della Giunta regionale, i quali espletano l'incarico senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale. 2. Le procedure di liquidazione di cui al comma 1 sono concluse entro sei mesi dal conferimento dell'incarico di cui al medesimo comma."